

**CONTENZIOSO**

---

***Principio dell'antieconomicità ed applicabilità al sistema Iva***

di Luigi Ferrajoli

In una recente pronuncia della **Commissione tributaria Provinciale di Bari**, la **sentenza n. 2500 del 24/10/2014** i Giudici di merito hanno richiamato il principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea nella **pronuncia del 20/01/2005** relativa alla **causa C-412/03** secondo il quale non è possibile applicare direttamente ed automaticamente i principi espressi in tema di imposizione diretta, con riguardo al tema dell'**antieconomicità**, all'interno dell'Iva.

La questione sottoposta al Giudice pugliese riguardava l'accertamento con **metodo induttivo** condotto ai sensi dell'**art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973** nei confronti della titolare di una **ditta individuale** esercente l'attività di commercio al dettaglio di articoli casalinghi, cristalleria e vasellame.

La ripresa, riguardante, sotto il profilo delle imposte dirette, **l'accertamento di ricavi** asseritamente non contabilizzati ai sensi dell'**art. 85 del Tuir**, veniva dall'Agenzia trasposta sul piano Iva con la contestazione di omessa fatturazione e dichiarazione di **operazioni attive ex art. 1 del d.P.R. n. 633/1972** e la conseguente **ripresa a tassazione** di una maggiore imposta suppostamente ricevuta a titolo di rivalsa e non versata.

La Commissione di merito ha ribadito la legittimità della **presunzione** invocata dall'Ufficio, secondo la quale l'**irragionevolezza economica** del comportamento del contribuente che, per esempio, affermi per più anni di avere conseguito esclusivamente **perdite** o di aver sostenuto **costi sproporzionati** ai ricavi, rappresenta **un fatto sintomatico** di possibili violazioni all'obbligo della dichiarazione (v. Cass., sentenze nn. 1821/01, 1645/01, 6337/02, 7487/02, 7680/02, 14428/05, 20422/05), perché, non essendo **conforme a logica** ed a esperienza impostare o **proseguire l'attività** secondo criteri o malgrado **risultati poco vantaggiosi** o addirittura dannosi, la circostanza autorizza a presumere che l'interessato abbia, in realtà, incassato più di quanto indicato nella **denuncia dei redditi**.

Il Collegio, inoltre, ha attribuito al contribuente l'onere probatorio di fornire **giustificazioni** tali da superare le **presunzioni** valorizzate dall'Amministrazione e, non ritenendole sussistenti nel caso sottoposto al suo esame, ha confermato la pretesa quanto alle **imposte dirette**.

La CTP di Bari ha statuito diversamente con riferimento **all'imposta sul valore aggiunto**, nell'ambito della quale, ribadendo l'ormai costante orientamento della Corte di Cassazione che in recenti pronunce ha più volte mostrato di aderire al **principio comunitario** (v. Cass. Sez. V, **sentenza n. 22130/13, sentenza n. 12502/14 e sentenza 14703/14**) secondo cui prevale il **principio di neutralità** dell'imposta che si esprime attraverso il riconoscimento ad ogni

fornitore o prestatore di servizio che ha corrisposto l'Iva per l'acquisto di beni o servizi di detrarre la stessa relativa ai costi sostenuti con **il meccanismo della detrazione**.

Il suddetto composito **meccanismo di rivalsa e di detrazione** fa sì che l'Erario non subisca alcun danno in caso di regolare indicazione dell'Iva nei vari passaggi che caratterizzano la **cessione del bene** o del servizio. D'altronde, il regime delle detrazioni mira a sgravare interamente l'imprenditore **dall'onere dell'Iva dovuta o pagata** nell'ambito di tutte le sue **attività economiche** (V. **Corte Giust. 6 dicembre 2012, causa C-285/11**).

In perfetta aderenza ai dettami della **Corte Europea** la Commissione di merito ha affermato: “*la circostanza che un'operazione economica sia effettuata ad un prezzo superiore od inferiore al prezzo normale di mercato è irrilevante*” precisando come: “*in situazioni normali non sia consentito all'amministrazione di rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore escludendo il diritto a detrazione per le ipotesi in cui il valore dei beni e servizi sia ritenuto antieconomico e dunque diverso da quello da considerare normale o comunque sia tale da produrre un risultato antieconomico. Tale verifica l'amministrazione potrà solamente fare allorché la riscontrata antieconomicità rilevi quale indice di non verità della fattura, nel senso di non verità dell'operazione, oppure di non verità del prezzo o, ancora, di non esistenza dell'inerenza e cioè della destinazione del bene o del servizio acquistati ad essere utilizzati per operazioni assoggettate ad Iva*”.

La sentenza ha concluso attribuendo all'Agenzia delle entrate **l'onere di dimostrare** che la riscontrata **antieconomicità**, valevole come **presunzione** ai fini della rettifica delle imposte dirette e regredita a **mero indizio** ai fini delle rettifiche IVA, sia indice di una **omessa o sottofatturazione** delle operazioni attive, rendendosi necessario da parte dell'Ufficio precedente l'ulteriore verifica circa la **non veridicità delle operazioni** e, dunque, **del prezzo** di cui alle contestate fatture.